

N. 1758-1759-1760-1761-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885
3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE FABBRI FRANCESCO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nelle sedute del 14 ottobre 1964 (Stampati nn. 1758, 1759, 1760, 1761)
e 3 marzo 1967 (Stampati nn. 3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885
3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895)*

PRESENTATI DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

*Trasmessi dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 ottobre 1964 e il 9 marzo 1967*

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64

- Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento [dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64
- Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64
- Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64
- Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64
- Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64
- Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono stati in discussione davanti la V Commissione permanente della Camera e sono ora sottoposti allo esame dell'Assemblea 21 provvedimenti di convalidazione di decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, in vari esercizi finanziari.

Nel corso delle discussioni in Commissione, come già era accaduto presso la V Commissione finanze e tesoro del Senato, che ha approvato i provvedimenti, sono stati sollevati dubbi sulla legittimità costituzionale degli stessi, oltreché sulla loro natura. È insorta così la necessità di chiarire il rapporto fra lo istituto della convalidazione, previsto dall'ultimo comma del citato articolo 42 della legge di contabilità generale e quello della conversione in legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione, e di accertare che, al limite, non si abbia una convergenza dell'uno nell'altro e, in tal caso, un aggiramento dei limiti e delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'articolo 77 della Carta costituzionale.

Si è sostenuta, da parte liberale, la tesi che i provvedimenti in questione, configurandosi come atti legislativi di modifica della legge di bilancio, non possono che avere, secondo la Costituzione, il carattere di « leggi delegate » oppure di « decreti legge ». Si è quindi definitivamente concluso trattarsi di « decreti-legge », in quanto se si trattasse di « leggi delegate » detti provvedimenti non avrebbero bisogno di convalidazione. Secondo questa tesi si rende pertanto necessaria la presentazione dei provvedimenti per la conversione alle Camere nel giorno stesso dell'emanazione e la conversione in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (articolo 77 della Costituzione).

Ulteriori dubbi sono stati avanzati circa la legittimità costituzionale dei decreti in questione, in riferimento al terzo e quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, specie per il caso in cui essi comportino l'istituzione di nuovi capitoli di bilancio.

Tali dubbi sono stati originati, a parere del Relatore, dall'aver considerato i decreti in

esame come atti aventi valore di legge, in quanto:

a) nella intestazione degli stessi si fa riferimento al quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione, che prevede l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica di « atti aventi valore di legge »;

b) l'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato prevede la presentazione di detti decreti al Parlamento per la convalidazione, intendendosi implicitamente con tale termine l'intervento di un atto legislativo delle Camere;

c) con tali decreti si apportano variazioni alle leggi di bilancio, perlomeno nell'ipotesi in cui le somme prelevate dal fondo di riserva vengono iscritte in capitoli di nuova istituzione.

Una volta che i decreti in questione si considerino atti aventi valore di legge, ne conseguono la necessità di classificarli in una delle categorie previste dalla Costituzione e cioè i decreti-legge, ex articolo 77, oppure le leggi delegate, ex articolo 76, e un giudizio di incostituzionalità, non essendo per essi rispettata la procedura prevista dalla Costituzione.

Altro giudizio di incostituzionalità ricadrebbe altresì sull'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato, poiché esso prevede degli atti aventi valore di legge, che non sono inquadrabili in quelli previsti dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Sembra però che dette censure di incostituzionalità possano cadere qualora si dimostri che i decreti in questione non hanno valore di legge, ma costituiscono degli atti amministrativi deliberati dal Consiglio dei ministri, o da un solo ministro, ed emanati dal Presidente della Repubblica.

Gli argomenti dianzi ricordati, sui quali si basa l'attribuzione ai decreti del valore di legge potrebbero infatti essere così superati:

a) il riferimento al quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione, presente nella intestazione dei decreti, non sembra possa essere accolto come prova sicura per configurare i decreti stessi come atti aventi valore di legge;

b) l'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato prevede la convalidazione senza specificare che essa debba es-

sere fatta mediante legge, come invece è detto esplicitamente nel caso del decreto-legge per il quale l'articolo 77 della Costituzione prevede la conversione in legge. La convalidazione, quindi, che non incide sulla validità o sull'efficacia dell'atto cui si riferisce ma costituisce un controllo dell'operato del Governo sul piano della responsabilità politica, può assumere una qualsiasi forma e, quindi, anche quella della legge;

c) i decreti in questione dispongono di fondi il cui prelevamento è previsto dall'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato, e cioè da una norma sostanziale alla quale la legge di bilancio fa riferimento laddove prevede l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di un capitolo denominato « fondo di riserva per le spese impreviste ».

Per tale scopo limitato è quindi sufficiente un atto amministrativo autorizzato dalla precedente norma sostanziale cui fa riferimento la legge di bilancio.

Si può infine ricordare che, mentre i provvedimenti aventi valore di legge devono necessariamente essere deliberati dal Consiglio dei ministri, per i prelevamenti dal fondo di riserva la deliberazione del Consiglio dei ministri è prevista dall'articolo 42 soltanto nel caso in cui le somme da prelevarsi superino l'importo di 3 milioni di lire, e dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione della legge di contabilità generale dello Stato nel caso in cui i prelevamenti siano seguiti da iscrizione a capitoli nuovi.

Sembra, quindi, si possa concludere nel ritenere i decreti in questione atti amministrativi deliberati dal Governo ed emanati dal Capo dello Stato e che la convalidazione sia un atto di controllo politico, la cui forma, non essendo precisata dalla Costituzione né dalle leggi dello Stato, può essere anche, ma non necessariamente, quella della legge, se il Governo ritiene opportuno di operare in tal modo.

Rilievi della Corte dei conti.

La Corte dei conti ha ripetutamente rilevato, a proposito del fondo di riserva per le spese impreviste, la insoddisfacente motivazione dei decreti di prelevamento e la frequente mancanza dei requisiti della imprevedibilità e non continuatività della spesa; inoltre, ritiene che i prelevamenti ricorrenti a favore del personale debbano essere evitati sia perché, in sede di formazione del bilancio di previsione, è possibile proporre degli stanziamenti tenendo presenti le reali esigenze del-

l'esercizio, in relazione anche ai risultati dell'esercizio precedente, sia perché l'articolo 42 lo vieta espressamente.

Dalle osservazioni fatte in merito alla natura dei decreti e dalla considerazione dei rilievi della Corte dei conti potrebbe dedursi l'opportunità di studiare una modifica dell'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato sia per quanto concerne la discrezionalità consentita al Governo dell'iscrizione delle somme prelevate anche a capitoli nuovi, sia per quanto riguarda una migliore definizione dell'istituto della convalidazione e la fissazione dei termini per la presentazione dei decreti alle Camere.

Rimane ancora da riscontrare la rispondenza dei decreti in questione ai requisiti previsti dall'articolo 136 del regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Circa il requisito della imprevedibilità esso non si verifica costantemente per tutte le spese cui i prelevamenti si riferiscono. C'è inoltre da osservare che alcune voci di spesa si ripetono più volte nello stesso esercizio ed in esercizi successivi, in contrasto con quanto previsto dalla lettera c) del citato articolo 136 del regolamento.

A titolo esemplificativo possono citarsi i seguenti dati.

A) Spese che si ripetono più volte in diversi esercizi:

Ministero del tesoro: nel 1963 e nel 1964, capitolo 296 (fitto di locali per l'amministrazione centrale e provinciale del tesoro);

Ministero dei lavori pubblici: nel 1963 e nel 1964, capitolo 149 (spese per l'apprestamento dei capitali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc.);

Ministero degli affari esteri: nel 1963 e nel 1964, capitolo 68 (spese eventuali all'estero);

Ministero degli interni: nel 1964, 1965 e 1966, capitolo 86 (corrispondente al capitolo 1461 dal 1965 in poi: spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, ecc.) — nel 1964, 1965 e 1966, capitolo 178 (corrispondente al capitolo 2487 dal 1965 in poi: assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.) — nel 1965 e 1966, capitolo 2481 (assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza compresi quelli a carattere fisso — sussidi di assistenza, ecc.).

B) Spese ricorrenti più volte nello stesso esercizio:

Ministero dei lavori pubblici: 2 volte nel 1963, capitolo 149;

Ministero degli affari esteri: 2 volte nel 1961 (spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali);

Ministero degli interni: 2 volte nel 1964, capitolo 85 (servizio segreto e spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero, per la lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza); — 2 volte nel 1964 e 2 volte nel 1965, capitolo 86 (corrispondente al capitolo 1461 dal 1965 in poi); — 2 volte nel 1964, 3 volte nel 1965 e 3 volte nel 1966, capitolo 178 (corrispondente al capitolo 2487 dal 1965 in poi); — 2 volte nel 1966, capitolo 2481.

Nel corso della discussione avvenuta in seno alla V Commissione permanente della Camera il Relatore ha espresso il parere che, al fine di definire le varie questioni sollevate dall'esame dei decreti, sia opportuno pervenire ad una modifica legislativa dell'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, sia per quanto riguarda una chiara definizione dell'istituto della convalidazione sia per quanto

concerne le modalità da seguire per i prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la formulazione dei relativi atti da parte del Governo.

Sembra opportuno, a conclusione, ricordare che nel corso della IV legislatura sono stati realizzati, da parte del Parlamento e del Governo, notevoli risultati circa una più regolare gestione delle entrate e delle spese dell'amministrazione statale. Su questa strada occorre continuare, secondo la volontà ripetutamente manifestata, nel corso di discussioni su vari provvedimenti, da parte della Commissione bilancio, di modo che nello scorcio di questa e nei primi anni della prossima legislatura si possa pervenire ad una esatta e definitiva sistemazione della materia.

Nell'esprimere tale auspicio il Relatore raccomanda all'approvazione della Camera la convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica per il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1966.

FABBRI FRANCESCO, *Relatore.*

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1758

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, concernente il prelevamento di lire 286 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

N. 1759

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, concernente il prelevamento di lire 726 milioni e 700 mila dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

N. 1760

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, concernente il prelevamento di lire 733 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

N. 1761

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, concernente il prelevamento di lire 2 miliardi e 230 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

N. 3879

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, concernente il prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

DISEGNI DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

N. 1758

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 1759

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 1760

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 1761

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3879

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3880

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, concernente il prelevamento di lire 9.560.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

N. 3881

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, concernente il prelevamento di lire 30 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

N. 3882

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, concernente il prelevamento di lire 852.440.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

N. 3883

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, concernente il prelevamento di lire 1.245.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

N. 3884

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, concernente il prelevamento di lire 1 miliardo e 74.630.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

N. 3880

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3881

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3882

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3883

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3884

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3885

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, concernente il prelevamento di lire 3 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

N. 3886

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, concernente il prelevamento di lire 550.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

N. 3887

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, concernente il prelevamento di lire 553.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

N. 3888

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, concernente il prelevamento di lire 844.820.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

N. 3889

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, concernente il prelevamento di lire 1.892.050.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

N. 3885

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3886

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3887

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3888

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3889

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3890

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, concernente il prelevamento di lire 1.169.387.400 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

N. 3891

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, concernente il prelevamento di lire 1.534.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

N. 3892

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, concernente il prelevamento di lire 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

N. 3893

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, concernente il prelevamento di lire 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

N. 3894

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, concernente il prelevamento di lire 488.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

N. 3895

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, concernente il prelevamento di lire 600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

N. 3890

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3891

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3892

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3893

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3894

ARTICOLO UNICO.

Identico.

N. 3895

ARTICOLO UNICO.

Identico.